

**UTILIZZO ANOMALO DELLE CARTE DI PAGAMENTO**

L'approfondimento di numerose segnalazioni di operazioni sospette, le analisi dei flussi finanziari e i risultati di talune verifiche ispettive effettuate nel corso dell'anno hanno consentito l'individuazione di profili di anomalia nell'utilizzo massivo da parte della clientela di carte di pagamento (specificamente, carte di credito o prepagate).

Tali anomalie, seppur non sempre espressione di un concreto rischio di riciclaggio, dovrebbero indurre gli intermediari ad adottare più efficaci presidi operativi, ad acquisire maggiori informazioni e a effettuare opportune valutazioni sull'eventuale carattere sospetto delle operazioni, in modo da evitare che strumenti sempre più rilevanti per lo sviluppo economico possano agevolare fenomeni di riciclaggio.

Carenze nell'adeguata verifica non consentono, talvolta, la corretta individuazione del profilo della clientela e, quindi, la separazione tra clienti con profilo *retail* e clienti con profilo *business*. Nella movimentazione esaminata emerge spesso un'evidente discrasia tra i volumi operativi registrati e le caratteristiche apparentemente *retail* dello strumento di pagamento, in realtà funzionale allo svolgimento di una rilevante attività imprenditoriale. Contribuisce alla ridotta conoscenza della clientela il collocamento delle carte tramite rete esterna o strumenti telematici.

Sono stati riscontrati numerosi casi in cui un nominativo risultava titolare di un numero elevatissimo di carte prepagate; inoltre, notevoli differenze sono emerse in merito alla definizione di limiti al numero massimo di carte attribuibili a uno stesso soggetto.

Dalla movimentazioni emerge una vasta casistica di utilizzi delle carte da parte di soggetti diversi dal titolare. L'assenza di informazioni sugli utilizzatori delle carte non consente la valutazione della coerenza dell'operatività con il profilo soggettivo del titolare.

L'esame della movimentazione delle carte prepagate ha consentito di rilevare un cospicuo numero di operazioni di versamento e di prelevamento, anche infra-giornaliere, d'importo singolarmente limitato, ma complessivamente rilevante. Il fenomeno risalta nei settori dei giochi *on-line*, dei compro-oro, delle imprese edili, di trasporto, di movimentazione merci e di pulizia. Con riferimento alle ricariche sono emerse operazioni ravvicinate nel tempo presso il medesimo esercente, effettuate in contanti e spesso a cifra tonda presso sportelli bancari, destinate alla ricarica contemporanea di più carte anche da parte di soggetti diversi dal titolare. I prelievi sono eseguiti presso ATM, a cifra tonda, specie per importi di poco inferiori al limite del *plafond* previsto per la carta, nonché in modo ripetuto nel corso della giornata, presso il medesimo sportello automatico o presso sportelli vicini.

Si sono colti segnali di anomalia anche nell'utilizzo delle carte di credito emesse da intermediari insediati in paesi esteri. È stato rilevato, infatti, che tali carte vengono talora utilizzate per rilevanti prelievi di contante presso sportelli ATM italiani di fondi affluti, in precedenza, su conti societari di comodo. Il numero significativo delle segnalazioni della specie pervenute sembra testimoniare la considerevole ampiezza del fenomeno, che può essere adeguatamente analizzato solo attraverso una proficua collaborazione con le FIU estere coinvolte nella movimentazione sospetta.

Come già segnalato al cap. 2, in data 27 febbraio 2012 l'UIF ha pubblicato un comunicato sull'utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelievi di denaro contante, invitando gli intermediari a prestare la massima attenzione ai prelievi di

contante eseguiti mediante carte di pagamento, anche all'estero, e ad adottare idonee procedure di valutazione e di segnalazione dell'eventuale natura sospetta delle operazioni.

**Money transfer** Fra i canali frequentemente utilizzati per operazioni sospette rileva quello dei *money transfer* (che, infatti, hanno inoltrato più di 4.000 segnalazioni), dove, accanto a numerose movimentazioni d'importo modesto e con finalità apparentemente lecite (ad es. risparmi di lavoro trasferiti nei paesi di origine da parte di soggetti stranieri operanti in Italia), si riscontrano di frequente movimentazioni sospette per la difficoltà di individuare logiche correlazioni fra origine/destinazione e nazionalità dei mittenti/riceventi o per il fatto di avvenire fra località talmente vicine (talvolta la stessa città) da rendere palesemente antieconomica la scelta di tale canale.

**Gioco e scommesse** Particolare interesse ha assunto il settore dei giochi e delle scommesse. Nei primi mesi del 2013 sono ultimati gli approfondimenti condotti dall'UIF sulla base delle segnalazioni di operazioni sospette relative a tale settore, con la collaborazione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

*La comunicazione dell'11 aprile 2013 prevede due schemi di comportamento anomalo connesso con l'operatività del settore dei giochi, già illustrati al capitolo 2.*

È possibile operare, anche ai fini di una migliore comprensione dello schema operativo e funzionale, una distinzione tra gli operatori che utilizzano la rete fisica (raccolta di gioco effettuata nei casinò o sale da gioco<sup>1</sup> e raccolta effettuata da parte dei soggetti titolari di concessione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli<sup>2</sup>) e quelli che si servono delle reti *on-line*<sup>3</sup>.

Con riferimento all'operatività posta in essere da soggetti che si servono di rete fisica, le fattispecie più rilevanti osservate nelle segnalazioni pervenute concernono in prevalenza diverse forme di simulazione di attività di gioco, finalizzate a conferire una provenienza lecita a somme in contanti di origine sconosciuta.

*In tale ambito si conferma la prassi di acquistare in contanti fiches delle quali si richiede poi il cambio in assegni senza che sia stata posta in essere alcuna attività di gioco. Un'ulteriore operatività della specie si caratterizza per l'inserimento di denaro contante in slot machines a cui segue la richiesta di restituzione dell'importo caricato nonostante non sia rilevabile un'effettiva partecipazione al gioco (o lo sia soltanto in maniera del tutto marginale rispetto agli importi inseriti). Un nutrito numero di segnalazioni concerne inoltre la prassi del c.d. "chip dumping", che consiste nel trasferimento di fiches dal c.d. "dumper" (perdente) al "destinatario" (vincente), accordatisi in precedenza, in modo da perdere e vincere in maniera sistematica nell'attività di gioco che li vede contrapposti come avversari.*

<sup>1</sup> Ex d.lgs. 231/07, art. 14, c. 1 lettera d.

<sup>2</sup> Ex d.lgs. 231/07, art. 14, c. 1 lettera e-bis.

<sup>3</sup> Ex d.lgs. 231/07, art. 14, c. 1 lettera e.

Nel corso del 2012 sono inoltre pervenute numerose segnalazioni concernenti il frequente e ripetuto accredito, su conti intestati a persone fisiche, di somme derivanti da vincite di gioco. La frequenza e la sistematicità che caratterizza tali vincite conferma la vitalità di un mercato secondario degli scontrini vincenti, che i riciclatori acquistano – a prezzo maggiorato – dagli effettivi vincitori al fine di occultare la reale provenienza del denaro.

*È significativo constatare come, in taluni casi, le segnalazioni trasmesse da operatori di gioco e intermediari finanziari in relazione ai medesimi soggetti abbiano consentito di qualificare in maniera più accurata l'operatività complessivamente posta in essere: in particolare, l'acquisizione di informazioni relative al profilo economico dei segnalati, titolari di attività commerciali al dettaglio, ha avvalorato il sospetto che l'acquisto di scontrini vincenti potesse essere funzionale al perseguimento di finalità quali la regolarizzazione di redditi non dichiarati provenienti dall'attività imprenditoriale svolta dal segnalato.*

Tra le tipologie di operatività più frequentemente segnalate dal settore dei giochi e delle scommesse *on-line* continua a essere presente l'utilizzo di carte credito, presumibilmente clonate o rubate, per effettuare ricariche di conti di gioco *on-line* e l'utilizzo di documenti identificativi contraffatti.

*Frequenti sono stati i casi di ricorso, da parte degli utenti, a piattaforme informatiche gestite da società straniere non destinatarie di alcuna autorizzazione, spesso con sede legale in nazioni caratterizzate da regimi di fiscalità agevolata. Tali società – a loro volta collegate a società di pagamento altrettanto "opache" – riescono a operare ovunque sia disponibile un collegamento in rete senza essere soggette ad alcuna delle restrizioni previste dalla gran parte delle normative nazionali, rendendosi così potenziale veicolo (consapevole o inconsapevole) di operazioni di riciclaggio internazionale.*

*In tale contesto particolare rilievo assume l'operatività, riscontrata in talune segnalazioni, caratterizzata dal temporaneo utilizzo fraudolento di identità fittizie, correlata alla possibilità di procedere all'apertura di conti di gioco anche senza la contestuale registrazione dei documenti identificativi (che possono essere inviati nei successivi trenta giorni); l'omesso completamento della procedura di identificazione nei termini previsti comporta la sospensione dell'operatività di gioco e comunque l'impossibilità di riscossione dell'eventuale saldo presente sul conto. Nei casi della specie i segnalati, utilizzando talvolta dati anagrafici di personaggi noti facilmente desumibili da "fonti aperte", avevano posto in essere, nel citato periodo di trenta giorni, un'attività di gioco configurabile quale "chip dumping" a favore di soggetti loro collegati, e riportato il saldo del conto a valori prossimi allo zero all'avvicinarsi dello scadere dei trenta giorni.*

Nell'ambito del tema del gioco merita distinta considerazione quanto emerge dal settore delle scommesse sportive. L'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette della specie ha di recente consentito l'individuazione di uno schema comportamentale caratterizzato dal sistematico ricorso a una serie di scommesse su uno stesso evento a rischio media, tali da coprire tutto il possibile ventaglio di probabilità. Tale espediente – assicurando un ammontare "sicuro" di vincite (sia pure, ovviamente, inferiore a quello complessivo delle giocate) – rappresenta uno strumento per il riciclaggio di denaro sporco a un costo rappresentato dalla differenza fra le vincite e gli importi delle "giocate".

Un'attenzione specifica merita l'istituto del *trust* che, per la sua intrinseca flessibilità, si presta trasversalmente a diverse finalità illecite, comuni a più tipologie. È Trust

in corso di elaborazione uno schema di anomalia volto a individuare – anche alla luce delle recenti istruzioni di vigilanza in materia di adeguata verifica, emanate nel 2013 – forme tipiche di utilizzo del *trust* in operazioni di riciclaggio.

*Secondo una ricognizione operata dal GAFI nell'ottobre 2010, l'utilizzo di "trust and company service provider" (TCSP) per finalità di riciclaggio può essere favorito dalla vulnerabilità o debolezza delle diverse normative nazionali cui è assoggettato il trust stesso: si pensi, ad esempio, alla presenza di leggi sul segreto bancario, o di limiti in ordine all'acquisizione di informazioni sul titolare effettivo o alla presenza di una carente disciplina in materia di limitazione all'utilizzo di azioni o, più in generale, di titoli al portatore, tutti elementi che agevolano schemi di riciclaggio creati o partecipati da TCSP.*

Nella maggior parte dei casi le segnalazioni di operazioni sospette riguardanti operatività collegata alla costituzione o utilizzo di *trust* hanno origine da difficoltà riscontrate dagli operatori nel processo d'individuazione del titolare effettivo e, solo marginalmente, dalle caratteristiche, dalla natura e dall'entità delle operazioni poste in essere dal *trust* cliente.

Con riferimento al primo aspetto è emersa, talvolta, specie in caso di "trust discrezionali"<sup>1</sup> con sede all'estero, l'incompleta acquisizione da parte degli intermediari degli atti istitutivi, risultati carenti di parti e allegati rivelatisi, a un più approfondito esame, essenziali all'inquadramento del cliente e alla identificazione dei diversi attori.

*In questi casi, tratto pressoché comune è rappresentato dalla trasmissione da parte del trustee all'intermediario – in luogo della copia integrale dell'atto istitutivo – di una dichiarazione da cui risultano quali beneficiari associazioni internazionali a carattere benefico. Trattandosi, tuttavia, di trust discrezionali, la mancata produzione dell'atto istitutivo nella sua interezza (completo quindi delle clausole relative ai poteri di nomina conferiti al trustee) non ha consentito di valutare la eventuale presenza anche di altri soggetti ai quali il trustee, in futuro, avrebbe potuto riconoscere lo status di beneficiari.*

Riguardo invece alle segnalazioni di operazioni in cui il sospetto è stato desunto dalla movimentazione posta in essere dal *trust*, si sono rilevati casi in cui gli intermediari hanno ritenuto sospetta l'operatività principalmente in ragione dell'ammontare consistente delle somme che hanno interessato il rapporto intestato al *trust*.

In relazione, infine, alle caratteristiche dei *trust* oggetto delle segnalazioni analizzate, frequentemente è stata riscontrata l'identità fra disponente e beneficiario, mentre più rari sono stati i casi di "trust autodichiarato"<sup>2</sup>.

#### Operazioni in titoli

Nel corso del 2012 sono pervenute all'UIF talune segnalazioni di operazioni sospette che rappresentano peculiari modalità di negoziazione di strumenti finanziari,

<sup>1</sup> Discrezionale è il *trust* in cui il trustee ha la pressoché totale discrezione nella distribuzione del reddito e del capitale tra una categoria determinata di beneficiari. Nel *trust* discrezionale non vi è infatti un'indicazione specifica del beneficiario, che dovrà essere individuato dal trustee, o in alcuni casi dal *protector*, nell'ambito di una categoria o una classe di soggetti

<sup>2</sup> Per *trust* "auto dichiarato" si intende il *trust* istituito dal disponente che nomina se stesso quale trustee.

scambiati soprattutto nei mercati non regolamentati. L'approfondimento delle stesse ha confermato che, in presenza di alcune condizioni, gli strumenti finanziari ben si prestano a essere utilizzati impropriamente a fini di riciclaggio o, comunque, per scopi illeciti.

*L'esecuzione di ripetute operazioni di trading incrociate (di pari importo ma di segno opposto), realizzate nella medesima giornata ed eseguite a prezzi disallineati rispetto alle quotazioni dei titoli negoziati potrebbe essere funzionale a realizzare un trasferimento di valore (fiscalmente rilevante) a favore di soggetti che possono trarre beneficio dalla compensazione dello stesso con crediti d'imposta ovvero a favore di controparti residenti all'estero.*

*Parimenti, l'immissione di ordini di acquisto/vendita di titoli azionari, eseguiti da controparti collegate, in un periodo antecedente allo stacco di dividendi, peraltro a prezzi notevolmente "fuori mercato", potrebbe essere preordinata al trasferimento del dividendo a favore del soggetto sottoposto a un regime di tassazione più favorevole. L'operazione di acquisto di titoli finanziari con successiva rivendita a controparti residenti all'estero, a prezzi superiori a quelli di carico e ai valori di mercato, potrebbe all'opposto essere funzionale a conferire apparente liceità al rientro in Italia di fondi originariamente accumulati all'estero.*

*In aggiunta, la frequente negoziazione di titoli "sottili" (titoli quotati caratterizzati da bassi volumi di scambio e da basso flottante) e poco liquidi, da parte di clientela privata, potrebbe essere sintomatica di operazioni preventivamente concordate tra due controparti; l'improvvisa e consistente movimentazione su uno specifico strumento finanziario effettuata con modalità inusuali o illogiche potrebbe invece essere connessa all'utilizzo di informazioni privilegiate in ordine a un determinato emittente.*

*Infine, ripetute operazioni di negoziazione di strumenti finanziari, non coerenti, per volumi e tipologia, con il profilo economico dell'intestatario del rapporto, soprattutto se l'operatività di trading è eseguita on-line, potrebbe rendere dubbia l'identificazione dell'effettiva titolarità delle somme investite e della reale finalità delle corrispondenti transazioni.*

## 6. PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

L'analisi finanziaria effettuata dall'UIF riguarda anche l'approfondimento delle segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo e di programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Nell'ambito delle competenze proprie dell'Unità, inoltre, rientrano la raccolta delle comunicazioni relative alle misure di "congelamento" e l'agevolazione della diffusione delle liste di soggetti designati dalle competenti Autorità internazionali nell'ambito delle predette attività di contrasto al finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione<sup>1</sup>.

### 6.1. Segnalazioni di operazioni sospette

SOS di  
finanziamento del  
terrorismo

Nel 2012 è ulteriormente proseguita la riduzione, già notata negli anni precedenti, delle segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo. Nell'anno in esame, infatti, l'UIF ha ricevuto 171 segnalazioni (0,26 % delle segnalazioni totali), a fronte delle 205 ricevute nel 2011 e delle 222 ricevute nel 2010 (grafico 6.1).


*In base al nuovo modello segnaletico le segnalazioni di operazioni riconducibili al sospetto finanziamento del terrorismo sono qualificate dal segnalante all'atto dell'invio della segnalazione, che viene pertanto acquisita dall'UIF già classificata a seconda che sia riconducibile al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.*

*In molti casi, come ad esempio in presenza di anomalie finanziarie in capo a soggetti o con controparti di paesi a rischio, i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono difficilmente distinguibili da parte dei segnalanti in quanto presentano una inevitabile zona di sovrapposizione. Tale circostanza può aver influito sulla progressiva riduzione delle segnalazioni della specie, in quanto i segnalanti tendono generalmente a privilegiare la fattispecie più ricorrente e generale del fenomeno (riciclaggio), rispetto a quella particolare (finanziamento del terrorismo o di programmi di proliferazione). Un ulteriore fattore che ha contribuito alla diminuzione delle segnalazioni della categoria è l'affinamento dei criteri selettivi dei segnalanti sull'individuazione delle operazioni poste in essere da propri clienti in contropartita con nominativi inseriti nelle black-list del terrorismo internazionale, ciò che ha limitato in maniera significativa i casi di mera omonimia.*

Complessivamente, dal 2001 l'Unità ha ricevuto 4.572 segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo, pari all'1,85 % delle segnalazioni totali pervenute nello stesso periodo, con una media annua di circa 400 segnalazioni.

<sup>1</sup> Art. 7 del d.lgs. 109/2007.

Grafico 6.1



Come già illustrato al paragrafo 4.1, con il sistema RADAR il segnalante ha la possibilità di specificare l'origine della segnalazione sulla base di una serie di alternative previste dall'allegato 2 del Provvedimento del 4 maggio 2011.

Con riferimento ai segnalanti, le banche rappresentano la categoria più significativa (90,6 %), al pari di quanto già riscontrato per le segnalazioni in materia di riciclaggio. Limitato risulta il contributo fornito dalle compagnie assicurative (2,4 %) e dagli intermediari finanziari (7 %).

Nel 2012 sono state trasmesse agli Organi investigativi 171 segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo, di cui 30 sono state archiviate dall'UIF per manifesta infondatezza (tavola 6.1). L'analisi finanziaria delle SOS

Come precisato per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, le segnalazioni "archivate" vengono comunque trasmesse nell'eventualità che possano acquisire rilevanza alla luce di riscontri con altre informazioni in possesso degli Organi investigativi.

Tavola 6.1

Numero di segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo trasmesse agli Organi investigativi

	2008	2009	2010	2011	2012
SOS approfondite	291	240	124	82	141
SOS archiviate	31	217	60	62	30
<b>Totale</b>	<b>322</b>	<b>457</b>	<b>184</b>	<b>144</b>	<b>171</b>

**SOS di  
finanziamento  
delle armi di  
distruzione di  
massa**

Nel 2012 le segnalazioni di operazioni in cui il segnalante ha ravvisato il sospetto di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa sono state pari a 21, in diminuzione rispetto agli anni passati.

*Come per il 2011, la maggioranza delle segnalazioni in materia di contrasto al finanziamento della proliferazione è stata trasmessa con riferimento a casi di possibile violazione della normativa sulle transazioni connesse a beni c.d. dual use (beni che si prestano a un utilizzo civile e militare, cioè suscettibili di essere utilizzati anche a fini di proliferazione); diverse segnalazioni sono state originate dalla presenza di meccanismi elusivi del regime autorizzativo sulle transazioni finanziarie con l'Iran, mediante la canalizzazione delle operazioni con controparti iraniane su piazze finanziarie limitrofe (es. Dubai).*

Nel 2012 sono state analizzate e trasmesse 62<sup>1</sup> segnalazioni il cui sospetto è stato ricondotto dal segnalante al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

**Ripartizione delle  
SOS per regione**

La distribuzione territoriale delle segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa risulta pressoché invariata rispetto agli anni precedenti, riflettendo sostanzialmente la distribuzione nel territorio nazionale degli immigrati di nazionalità "a rischio" e delle imprese di settori merceologici maggiormente interessati dall'interscambio commerciale con l'Iran. In tale contesto oltre il 40% delle segnalazioni proviene dalla Lombardia, e un ruolo significativo rivestono anche Emilia Romagna (11%), Lazio (8%) e Veneto (8%).

## 6.2. Liste di terrorismo e misure di congelamento

L'UIF cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti "designati"<sup>2</sup>, ai fondi e alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti "designati" e delle relative modifiche.

Nel corso del 2012 l'UIF ha ricevuto complessivamente 59 comunicazioni relative a congelamenti di fondi nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) inclusi nelle liste dei destinatari di sanzioni finanziarie internazionali. La maggior parte dei congelamenti si riferisce a operazioni e rapporti intrattenuti da intermediari italiani con intermediari iraniani e siriani inclusi nelle liste UE.

Alla fine del 2012 le risorse sottoposte a misure di congelamento ammontavano a circa 44 milioni di euro e 773 milioni di dollari USA, riconducibili a oltre 164 soggetti. La maggior parte dei fondi in euro congelati si riferiva a operazioni e rapporti intrattenuti con le banche siriane listate nel Regolamento (UE) 36/2012. Le risorse

<sup>1</sup> Nel numero è inclusa la trattazione di alcune segnalazioni riferite al periodo precedente.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g), del d.lgs. 109/2007 per soggetti "designati" si intendono le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs. 109/2007.

congelate appartenenti a persone ed entità riconducibili ad Al-Qaeda riguardavano invece 40 soggetti (in prevalenza persone fisiche) per un ammontare complessivo pari a circa 103.000 euro (tavola 6.2).

Tavola 6.2

	Rapporti e operazioni sottoposti a congelamento	Soggetti sottoposti a congelamento	IMPORTI CONGELATI				
			EUR	USD	GBP	JPY	CHF
Talibani e Al-Qaeda	55	40	102.969,17	11.707,10			50,00
Iran	56	17	8.139.539,77	238.711,59			37.593,47
Libia	18	8	2.128.952,86	772.207.044,31	63,65	3.413,00	39,54
Tunisia	1	1	50.624,55				
Siria	31	6	31.771.597,41	240.992,14			153.368,90
Costa d'Avorio	3	1	1.700.213,94	34.816,37			
<b>TOTALE</b>	<b>164</b>	<b>73</b>	<b>43.893.897,70</b>	<b>772.733.271,51</b>	<b>63,65</b>	<b>3.413,00</b>	<b>191.051,91</b>

In sede di Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)<sup>1</sup> sono proseguiti i lavori per dare attuazione alle decisioni assunte dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea in materia di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, rispetto alle quali sono state concordate a livello internazionale ulteriori linee d'intervento.

Nell'ambito della collaborazione attiva l'UIF ha ricevuto segnalazioni di operazioni sospette prevalentemente riferite a operazioni veicolate tramite istituti di credito iraniani inseriti nelle liste. Nella maggior parte dei casi l'inserimento in tali liste costituisce l'unico motivo di sospetto alla base delle segnalazioni.

L'operatività segnalata consiste di norma nella negoziazione di crediti documentari o nel pagamento di merci e servizi effettuata da o per conto di imprese commerciali residenti.

#### LE NUOVE RESTRIZIONI NEI CONFRONTI DELL'IRAN

Un Regolamento UE emanato nel marzo 2012<sup>2</sup> ha introdotto delle novità sul regime di notifica e autorizzazione nei confronti di controparti iraniane.

Nello specifico, esso ha introdotto restrizioni aggiuntive al commercio di beni e tecnologie a duplice uso e di attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere

<sup>1</sup> L'UIF è membro del Comitato ai sensi dell'art. 3, c. 3 d.lgs. 109/2007 e dell'art. 62 c. 4 del d.lgs. 231/07. Sull'attività del CSF cfr. oltre paragrafo 10.2.

<sup>2</sup> Regolamento UE 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'IRAN, che ha abrogato il precedente Regolamento UE 961/2010.

utilizzate nell'industria petrolchimica. Vieta inoltre la fornitura di servizi (finanziari, commerciali o tecnici) connessi a particolari attrezzature elencate nell'allegato VI.

Una delle principali novità riguarda il divieto di importare petrolio greggio, prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici e di investire nell'industria petrolchimica.

È stato parimenti introdotto il divieto di cedere, esportare, acquistare o importare oro, metalli preziosi e diamanti nei confronti del governo dell'IRAN, i suoi enti, imprese e agenzie pubbliche ovvero di qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione o controllo.

Al fine di fornire ulteriori indicazioni operative sull'applicazione delle nuove disposizioni, il CSF ha diramato nel 2012 un comunicato, specificando che il nuovo Regolamento sottopone ad autorizzazione preventiva, al pari del precedente, tutti i trasferimenti di fondi da e verso soggetti iraniani di importo pari o superiore a 40.000 euro, esclusi quelli relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o scopi umanitari, in relazione ai quali è previsto solo un obbligo di notifica preventiva se di importo superiore a 10.000 euro.

È stato inoltre ribadito che devono essere sottoposti ad autorizzazione anche i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 40.000 euro che costituiscono regolamenti frazionati, dunque collegati tra loro, di obbligazioni contrattuali di valore pari o superiore a 40.000 euro.

Una novità di rilievo introdotta dal Regolamento è l'assoggettamento alla procedura autorizzatoria anche dei trasferimenti di fondi effettuati per via non elettronica da o verso soggetti iraniani. In tal caso l'istanza di autorizzazione o la notifica dovranno essere presentate all'autorità competente dello Stato membro di residenza dell'ordinante (per i trasferimenti di fondi verso soggetti iraniani) o del beneficiario (per i trasferimenti di fondi da soggetti iraniani).

Pertanto, devono ritenersi ricomprese nell'ambito di applicazione del succitato articolo anche le ipotesi di compensazione tra crediti e debiti. Laddove si intenda realizzare una tale operazione sarà necessario richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 30 e indicare, all'atto della presentazione dell'istanza, tutte le parti e tutti gli elementi dell'operazione.

Il comunicato ribadisce, inoltre, che l'autorizzazione rilasciata dal CSF rimane valida sinché permanga lo stato di fatto e di diritto sussistente al momento del rilascio della stessa: nel caso, infatti, in cui intervenga successivamente il *listing* di una delle due parti del trasferimento, lo stesso non potrà aver luogo e i fondi dovranno essere congelati.

Di particolare rilevanza è il divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche a favore di entità listate previsto dal Regolamento UE 267/2012.

Secondo le proprie competenze, l'UIF ha provveduto a verificare l'osservanza, da parte degli intermediari, delle misure di congelamento e delle deroghe autorizzate dal CSF per le fattispecie tassativamente previste dalla normativa<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 10 del d.lgs. 109/2007.

Nel corso del 2012, il CSF e la Rete di Esperti del Comitato stesso<sup>1</sup>, hanno esaminato circa 3.200 istanze di autorizzazione al trasferimento di fondi da o verso soggetti iraniani, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria<sup>2</sup>, che sottopone ad autorizzazione dell'autorità nazionale competente tutte le transazioni finanziarie dirette a o ricevute da soggetti iraniani, il cui controvalore superi 40.000 euro.

L'autorizzazione di cui trattasi è stata negata in presenza di fondati motivi per ritenere che il trasferimento fosse connesso ad attività vietate collegate con la proliferazione di armi di distruzione di massa.

Sebbene la maggior parte delle istanze sia stata accolta, in alcuni casi si è reso necessario chiedere chiarimenti agli intermediari allo scopo di verificare la regolarità delle operazioni commerciali sottostanti e delle merci oggetto di esportazione. Con riferimento alle istanze oggetto di accoglimento, l'UIF ha collaborato a verificarne la regolare esecuzione da parte degli intermediari interessati.

Il coinvolgimento dell'UIF nell'attività in questione è stato realizzato, nell'ambito della normale partecipazione dell'Unità ai lavori del Comitato e della sua Rete di Esperti, sia mediante la ricerca nei propri *database* di informazioni rilevanti relative ai soggetti coinvolti nelle transazioni finanziarie, sia nella collaborazione per la risoluzione dei numerosi quesiti, di carattere normativo e operativo, che sono stati posti alla segreteria tecnica del CSF da parte del settore privato commerciale e finanziario.

---

<sup>1</sup> A norma dell'art. 4 del Regolamento interno del CSF, la rete è composta da rappresentanti designati dalle diverse amministrazioni componenti il Comitato.

<sup>2</sup> Art. 30 del Regolamento (UE) 267/2012, (ora art. 30-bis).

## 7. ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO

### 7.1. Analisi dei dati ai fini antiriciclaggio

Dati aggregati: i flussi  
S.A.R.A.

L'analisi dei flussi finanziari riveste un ruolo strategico nell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e costituisce una delle principali funzioni assegnate all'UIF. In particolare, l'UIF conduce sia approfondimenti su anomalie che emergono dai dati, sia analisi su fenomeni più ampi relativi, ad esempio, a particolari strumenti di pagamento, aree territoriali e settori dell'economia. A tale scopo l'UIF utilizza il complesso delle informazioni e dei dati raccolti nell'assolvimento delle proprie funzioni e, in particolare, le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.A.R.A.), trasmesse mensilmente dagli intermediari bancari e finanziari. In numerosi paesi diversi dall'Italia è previsto che la FIU riceva rilevazioni sistematiche, riferite a determinate tipologie di operazioni e soglie di importo, che, come tali, prescindono da valutazioni sul sospetto delle singole attività. Particolarità esclusivamente italiana è che i dati si contraddistinguono per il carattere aggregato e, quindi, anonimo delle informazioni trasmesse.

*In aggiunta alle SOS – principale componente del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio nel nostro paese – l'UIF riceve dati statistici da parte degli intermediari bancari e finanziari<sup>1</sup>. Tali flussi sono prodotti dai segnalanti aggregando le operazioni della propria clientela di importo (anche frazionato) pari o superiore a 15.000 euro, registrate nell'Archivio unico informatico, istituito presso ciascun intermediario. Vengono segnalate sia le operazioni in entrata (accrediti, versamenti, ecc.) sia quelle in uscita (addebiti, prelievi, ecc.). I criteri di aggregazione, ampliati nel 2012, riguardano: lo strumento finanziario utilizzato (bonifico, versamento o prelievo di contanti, ecc.), l'ubicazione della dipendenza dell'intermediario segnalante, il settore di attività economica e la residenza del cliente, l'ubicazione del soggetto controparte e del suo intermediario.*

Il nuovo sistema  
di invio dei dati  
S.A.R.A.

A partire dai dati riferiti al mese di gennaio 2012 sono divenute pienamente operative le nuove modalità di invio dei dati S.A.R.A.<sup>2</sup>, e le segnalazioni devono essere trasmesse per via esclusivamente telematica, attraverso un apposito portale *internet*.

*Il nuovo sistema di segnalazione, entrato a regime il 12 marzo 2012, consente guadagni di efficienza nell'invio, nella raccolta e nella gestione delle informazioni. La sua introduzione ha permesso anche di razionalizzare la ricezione dei dati trasmessi dagli intermediari finanziari non bancari, consentendo la verifica in tempo reale della correttezza formale delle segnalazioni nonché la realizzazione di controlli statistici, prima riservati alle sole banche.*

Lo schema delle segnalazioni S.A.R.A., inoltre, è stato ampliato attraverso l'inclusione di ulteriori informazioni presenti nell'Archivio unico informatico, potenziando le possibilità di analisi offerte dai dati aggregati.

<sup>1</sup> Art. 40 del d.lgs. 231/2007.

<sup>2</sup> Cfr. provvedimento UIF del 22 dicembre 2011.

La tavola 7.1 riporta, per ciascuna tipologia di intermediari, le principali statistiche relative alle segnalazioni S.A.R.A. ricevute dall'UIF nel 2012.

La gran parte dei dati proviene dagli intermediari bancari (il 96% del totale). Rispetto al 2011, il loro numero complessivo ha registrato un forte incremento (di oltre il 50%), superando i 100 milioni di *record*, a causa dell'ampliamento delle informazioni segnalate nel nuovo sistema. Il dettaglio delle informazioni include adesso anche l'indicazione dello specifico sportello dell'intermediario presso il quale sono state disposte le operazioni oggetto della segnalazione e il dato del comune (o paese estero) di residenza del cliente. Al contempo, è calato il totale degli importi segnalati (del 10%) a fronte di una sostanziale stazionarietà del numero complessivo delle operazioni sottostanti i *record* aggregati inviati. A ciò ha presumibilmente contribuito l'effetto negativo della congiuntura economica sull'attività bancaria.

In occasione dell'avvio della nuova piattaforma informatica per l'invio dei dati sono aumentati i flussi inviati da alcune categorie di intermediari. Particolarmente marcato è stato l'aumento dei dati e degli importi segnalati dalle SIM e dagli intermediari finanziari iscritti all'elenco ex art.107 TUB. Questi ultimi, pur essendo tenuti a segnalare dal 2010, hanno avviato l'inoltro delle segnalazioni soltanto nel 2012, anche per i periodi precedenti; il posticipo è stato consentito dall'UIF allo scopo di contenere i costi legati all'introduzione delle nuove modalità segnalatiche. Con riferimento alle SIM, l'aumento dell'operatività segnalata è riconducibile soprattutto a un singolo operatore.

Tavola 7.1

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (dati S.A.R.A.)  
Statistiche descrittive  
2012

Tipologia degli intermediari	Numero dei segnalanti nell'anno	Numero totale dei dati aggregati inviati <sup>1</sup>	Importo totale dei dati aggregati inviati (miliardi di euro)	Numero totale delle operazioni sottostanti i dati aggregati
Banche, Poste Italiane e CDP	746	99.483.686	23.408,3	295.113.701
Società fiduciarie	289	80.241	51,1	190.831
Altri intermediari finanziari <sup>2</sup>	196	1.182.124	334,5	4.472.616
SGR e SICAV	190	1.122.748	169,1	3.788.026
SIM	144	164.132	78,8	4.878.328
Imprese ed enti assicurativi	93	1.191.053	102,7	2.530.498
Istituti di moneta elettronica	3	12.126	1,0	112.521
<b>Totale</b>	<b>1.661</b>	<b>103.236.110</b>	<b>24.145,5</b>	<b>311.086.521</b>

<sup>1</sup> Il dato aggregato costituisce il dato elementare della segnalazione antiriciclaggio S.A.R.A. e viene calcolato dal segnalante raggruppando le singole operazioni secondo i vari criteri di aggregazione previsti (ad esempio, tipologia dell'operazione, eseguita ubicazione dell'intermediario ecc.).

<sup>2</sup> Si fa riferimento agli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB previsto dalla normativa in vigore prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 141/2010.

I flussi censiti nei dati S.A.R.A. includono le operazioni in contante che rivestono uno specifico interesse in tutti i sistemi di contrasto del riciclaggio, e in particolare nel nostro paese. Nelle segnalazioni S.A.R.A. viene riportato – oltre all'ammontare dei prelievi e dei versamenti di contante operati su conti correnti – anche l'importo regolato in contanti di transazioni di vario tipo (ad es. compravendita di titoli ed emissione di certificati di deposito), effettuate al di fuori dell'operatività di un conto

I dati S.A.R.A.  
In cifre

Le transazioni  
segnalate  
in contanti

corrente. Per questo motivo i dati S.A.R.A. si configurano come un importante ausilio nell'attività di monitoraggio dell'utilizzo del denaro contante in Italia.

Tavola 7.2

**Il ricorso al contante, per area geografica**  
(dati S.A.R.A.)

	2012		2011	
	<i>Importo totale delle operazioni effettuate in contante (milioni di euro)</i>	<i>% sul totale delle operazioni segnalate</i>	<i>Importo totale delle operazioni effettuate in contante (milioni di euro)</i>	<i>% sul totale delle operazioni segnalate</i>
<b>Italia Nord-Occidentale</b>	<b>73.990</b>	<b>0,6%</b>	<b>88.603</b>	<b>0,6%</b>
Liguria	7.190	1,9%	8.900	2,4%
Lombardia	48.186	0,5%	57.525	0,5%
Piemonte	17.990	0,7%	21.350	0,7%
Valle d'Aosta	624	2,4%	828	3,3%
<b>Italia Nord-Orientale</b>	<b>56.641</b>	<b>1,5%</b>	<b>69.056</b>	<b>1,7%</b>
Emilia Romagna	19.285	1,0%	23.804	1,1%
Friuli Venezia Giulia	4.756	1,9%	5.959	2,3%
Trentino Alto Adige	4.882	2,3%	5.633	2,6%
Veneto	27.718	1,9%	33.660	2,3%
<b>Italia Centrale</b>	<b>58.818</b>	<b>1,2%</b>	<b>72.535</b>	<b>0,5%</b>
Lazio	30.034	0,9%	36.099	0,3%
Marche	6.552	2,8%	8.227	3,1%
Toscana	18.225	1,6%	23.110	2,3%
Umbria	4.007	3,2%	5.100	4,1%
<b>Italia Meridionale</b>	<b>64.537</b>	<b>6,2%</b>	<b>78.219</b>	<b>6,9%</b>
Abruzzo	5.989	4,3%	7.836	5,0%
Basilicata	2.678	7,7%	3.097	8,2%
Calabria	8.282	9,9%	9.794	9,2%
Campania	28.701	6,1%	34.046	6,9%
Molise	1.435	6,5%	1.893	7,2%
Puglia	17.453	6,1%	21.554	7,0%
<b>Italia Insulare</b>	<b>28.408</b>	<b>7,3%</b>	<b>33.657</b>	<b>7,8%</b>
Sardegna	7.303	7,8%	8.415	6,9%
Sicilia	21.105	7,1%	25.243	8,1%
<b>Totale Italia</b>	<b>282.395</b>	<b>1,2%</b>	<b>342.070</b>	<b>1,0%</b>

Note:

- Tutti gli importi, essendo basati su dati S.A.R.A., si riferiscono a operazioni, anche frazionate, di ammontare superiore a 15.000 euro; nel caso delle operazioni in contanti l'incidenza di tale soglia è presumibilmente maggiore, essendo il contante più utilizzato per operazioni di basso importo.

- I dati non includono le operazioni effettuate da clientela operante nei settori Pubblica Amministrazione e intermediari bancari e finanziari residenti; le operazioni eseguite da soggetti riconducibili a tali settori sono infatti esenti da segnalazione, in quanto sottoposte a procedure di adeguata verificata in forma semplificata.

Il complesso delle operazioni in contanti, come definito sopra, è diminuito rispetto al 2011 del 21%. Il quadro nazionale continua a caratterizzarsi per l'elevata eterogeneità territoriale del ricorso al contante come mezzo di pagamento: l'incidenza media registrata nell'Italia meridionale e insulare (circa il 7% sul totale delle operazioni)

continua a essere marcatamente superiore a quella registrata nell'Italia centrale e settentrionale (circa l'1%). Questo dato riflette anche il diverso livello di "finanziarizzazione" delle varie aree geografiche del paese<sup>1</sup>.

Il bonifico costituisce, oltre al contante, un altro strumento di pagamento censito nei flussi S.A.R.A. che riveste particolare importanza nell'ambito del contrasto alla criminalità finanziaria<sup>2</sup>.

Il ruolo dei bonifici  
nel riciclaggio

*Il contenuto informativo delle segnalazioni S.A.R.A. relative ai bonifici è particolarmente ampio, allo scopo di mettere al servizio dell'analisi tutti gli elementi e dati che caratterizzano questo strumento di pagamento. Le informazioni riguardanti il comune (o paese straniero) di residenza della controparte e del suo intermediario consentono di elaborare statistiche e correlazioni basate sulla provenienza e sulla destinazione territoriale dei fondi. Di particolare interesse sono i casi in cui l'intermediario estero coinvolto nel trasferimento è localizzato in un paese a fiscalità privilegiata o non cooperativo, mentre il soggetto titolare del corrispondente conto estero risiede in Italia o in un paese OCSE (c.d. casi di 'triangolazione').*

Nel corso del 2012 l'UIF ha proseguito il monitoraggio dei flussi di bonifici scambiati con controparti residenti all'estero, con oltre 1.300 miliardi di euro sia per i bonifici in entrata sia per quelli in uscita. Il grafico 7.1 riporta le rispettive quote dei principali paesi esteri di origine e di destinazione dei fondi.

I bonifici da e  
verso l'estero

*I paesi con i flussi più importanti sono partner commerciali appartenenti all'Unione europea. Guardando alla graduatoria nel suo complesso, le principali controparti extra comunitarie sono paesi rilevanti da un punto di vista commerciale (USA, Cina, Turchia) o finanziario (Svizzera, Hong Kong). Con riferimento ai flussi in uscita, nella categoria residuale 'Altri paesi' guadagna varie posizioni la Libia, per cui l'Italia si configura come uno dei più importanti partner commerciali e finanziari; Croazia e Serbia confermano il loro crescente peso.*


<sup>1</sup> In un recente studio econometrico, cui hanno partecipato ricercatori della Banca d'Italia (Ardizzi e Iachini, 2013, *Eterogeneità nelle abitudini di pagamento: confronto tra paesi europei e specificità italiane*, Banca d'Italia, Questioni di economia e finanza, n. 144), si rileva che anche nell'Italia settentrionale il ricorso al contante è notevolmente al di sopra della media europea. Viene, in particolare, evidenziato il ruolo centrale giocato da fattori di sviluppo finanziario ed economico, quali la capacità innovativa del settore degli strumenti di pagamento elettronici e il reddito *pro capite*. La presenza dell'economia sommersa, pur rilevante, non risulta di per sé sufficiente a spiegare il basso utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nelle transazioni al dettaglio.

<sup>2</sup> I bonifici si prestano, in particolare, a essere utilizzati nella fase del riciclaggio, usualmente indicata in letteratura come *layering*, che si sviluppa attraverso una successione di operazioni finanziarie volte ad allontanare i fondi dalla provenienza illecita. I bonifici, soprattutto quelli originati o diretti in paradisi fiscali, permettono di trasferire le disponibilità in giurisdizioni nelle quali è più complessa l'individuazione dell'effettivo titolare della disponibilità.

Grafico 7.1

**Bonifici verso e da paesi esteri**

2012



Nota: I dati non includono le operazioni effettuate da clientela operante nei settori Pubblica Amministrazione e intermediari bancari e finanziari residenti; le operazioni eseguite da soggetti riconducibili a tali settori sono infatti esenti da segnalazione, in quanto sottoposte a procedure di adeguata verificata in forma semplificata.

Paesi e territori a  
fiscaltà privilegiata:  
flussi per Stato  
estero...

Particolare attenzione è riservata a bonifici che interessano controparti o intermediari finanziari residenti in aree geografiche ritenute “sensibili” dal punto di vista dell’azione di contrasto del riciclaggio<sup>1</sup>. Il grafico 7.2 riporta i flussi con i principali paesi o territori a fiscalità privilegiata o non cooperativi. Il quadro complessivo è simile a quello del 2011 e mostra un’elevata concentrazione dei bonifici per gli stessi paesi; i primi otto coprono oltre il 90% delle operazioni.

*La Svizzera continua a configurarsi come la piazza finanziaria più importante (oltre il 60% dei flussi in entrambe le direzioni). Nelle altre posizioni più elevate continuano a collocarsi, pur con importi molto inferiori, piazze asiatiche dell’estremo oriente (Hong Kong, Singapore, Taiwan), gli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai), il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino.*

<sup>1</sup> L’elenco dei paesi figura nel ‘Glossario’ alla voce ‘paesi e territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata’. La Turchia – sia pure presente nelle liste del GAFI relative ai paesi ad alto rischio o non collaborativi – non è stata inclusa nell’elaborazione in quanto, considerati gli adeguamenti della normativa nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, formerà oggetto di una nuova valutazione da parte del GAFI nel giugno 2013.